

D;

Per quanto concerne la specifica del tessuto in cui si menziona la fibra antistatica si richiede in quale percentuale è richiesta: normalmente è sufficiente nella percentuale dell'1% per raggiungere la specificità richiesta.

R;

La composizione del tessuto presentato dall'operatore deve rispettare i requisiti richiesti tenuto conto delle norme di riferimento, pertanto nel caso del requisito dell'antistaticità si richiede la conformità alla EN 1149/3.

D;

La S.T. al Capo IV.1, che prescrive le caratteristiche tecniche del tessuto esterno per la realizzazione dell'uniforme operativa estiva, prevede una composizione fibrosa 70% fibra aramidica a taglio variabile – 30% viscosa FR. La stessa S.T. richiede che il tessuto risulti conforme alla normativa UNI EN 1149-3:2005 (Indumenti di protezione – Proprietà elettrostatiche).

Ne deriva che per soddisfare il requisito legato alle proprietà antistatiche, la composizione fibrosa del tessuto dovrà prevedere una componente, indicativamente pari al 2%, di fibra idonea al raggiungimento del requisito richiesto. Tutto ciò premesso, la composizione finale del tessuto non potrà pertanto essere quella attualmente indicata in S.T. ma risulterà la seguente: 69% fibra aramidica a taglio variabile – 29% viscosa FR – 2% fibra antistatica.

R;

La composizione del tessuto presentato dall'operatore deve rispettare i requisiti richiesti tenuto conto delle norme di riferimento, pertanto nel caso del requisito dell'antistaticità si richiede la conformità alla EN 1149/3.

D;

La S.T. al Capo II – Criteri di valutazione, attribuisce al paragrafo a.2, n. 6 punti per il possesso della certificazione Ecolabel Europeo sul processo di produzione del manufatto e n. 0 punti in assenza di certificazione. Premesso che per l'ottenimento di questa certificazione molto specifica sono richiesti diversi mesi e quindi un tempo assolutamente non compatibile con quello previsto dal Bando, considerato che lo stesso paragrafo a.2 cita "Certificazione Ecolabel Europeo o equivalente", si richiede a codesto Ente se il possesso delle certificazioni Oeko-Tex Standard 100 per le materie prime che costituiscono il manufatto sia da considerarsi equivalente alla Certificazione Ecolabel Europeo e che quindi attribuisca automaticamente i 6 punti previsti dai Criteri di valutazione.

R;

La certificazione OEKO-TEX e la certificazione Ecolabel non possono essere considerate equivalenti, la prima è una certificazione che riguarda gli aspetti di tossicità o nocività delle materie prime impiegate e dei prodotti chimici usati, la seconda attiene più in generale all'impatto ambientale dell'intero processo, dalla produzione della materia prima ai processi di lavorazione, fino allo smaltimento del prodotto.

D;

Nel paragrafo del subappalto si precisa che l'operatore economico deve eseguire direttamente il confezionamento del manufatto, pertanto si deve dedurre che un requisito di partecipazione è il possesso della fase essenziale di confezione? E che tale requisito può comunque essere acquisito anche mediante l'istituto dell'avvalimento e/o subappalto così come previsto dal codice degli appalti?

Non si riscontra invece il requisito della fase essenziale di tessitura, di cui chiediamo conferma che essa non sia prevista.

R;

Relativamente al confezionamento del prodotto, intesa come attività di assemblaggio di un bene complesso, è richiesto che sia effettuato direttamente dall'affidatario, pertanto non può essere svolto dal subappaltatore

(par. 8 del Disciplinare di gara). Si può ricorrere all'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al par. 6 del Disciplinare di gara. Si conferma che la fase della tessitura può essere subappaltata.